Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 novembre 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1160.

Modifiche allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:

13) Statistica economica;
14) Tecniche delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;
15) Ricerca operativa;
16) Tecnica del commercio internazionale;
17) Diritto tributario;
18) Sociologia;

Art. 14. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

42) Paletnologia;
43) Antropologia culturale;
44) Etruscologia e antichità italiche;
45) Topografia dell'Italia antica;
46) Numismatica;
47) Paleografia e diplomatica greca;
48) Filologia neotestamentaria;
49) Storia del Cristianesimo;
50) Sociologia;
51) Storia contemporanea;
52) Letteratura comparata;
53) Lingua e letteratura russa;
54) Lingua e letteratura polacca;
55) Lingua e letteratura slovena;
56) Letteratura anglo-americana;
57) Letteratura ispano-americana;
58) Archivistica;
59) Storia e critica del cinema.

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:

27) Antropologia culturale;
28) Etnologia;
29) Sociologia;
30) Filosofia della scienza;
31) Letteratura cristiana antica;
32) Storia del Cristianesimo;
33) Storia della Chiesa;
34) Storia contemporanea;
35) Storia della musica;
36) Storia del teatro e dello spettacolo;
37) Storia della pedagogia;
38) Storia della critica dell'arte;
39) Storia della teologia;
40) Sociologia religiosa.

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (ind. europeo) sono aggiunti quelli di:

34) Filologia italiana;
35) Filologia medioevale e umanistica;
36) Estetica;
37) Letteratura cristiana antica;
38) Storia del Cristianesimo;
39) Storia della Chiesa;
40) Storia del Risorgimento;
41) Storia contemporanea;
42) Storia della critica dell'arte.

Art. 17. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

12) Biblioteconomia e bibliografica;
13) Filologia medioevale e umanistica;
14) Storia del teatro e dello spettacolo;
15) Storia della Chiesa;
16) Storia delle dottrine politiche;
17) Storia delle dottrine economiche;
18) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
19) Storia della pedagogia;
20) Sociologia;
21) Etnologia;
22) Storia della musica.

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

11) Storia della Chiesa;
12) Storia del teatro e dellò spettacolo;
13) Storia della musica;
14) Estetica;
15) Storia delle dottrine politiche;
16) Storia delle dottrine economiche;
17) Storia della filosofia contemporanea;
18) Geografia;
19) Latino medioevale;
20) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
21) Sociologia;
22) Filosofia morale;
23) Storia romana.

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

8) Glottologia;
9) Biblioteconomia e bibliografia;
10) Filologia slava;
11) Lingua e letteratura serbo-croata;
12) Lingua e letteratura ungherese;
13) Filologia medioevale e umanistica;
14) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
15) Storia della pedagogia.

Art. 21. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

10) Frutticoltura industriale (semestrale);
11) Olivicoltura (semestrale);
12) Agricoltura tropicale e subtropicale;
13) Idrobiologia e pescicoltura (semestrale);
14) Igiene zootecnica;
15) Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica);
16) Storia dell'agricoltura;
17) Cooperazione agricola;
18) Genetica vegetale;
19) Geologia applicata;
20) Miglioramento genetico delle piante agrarie (semestrale);
21) Tecnica delle colture irrigue;
22) Fitoiatria (semestrale);
23) Scienza dell'alimentazione del bestiame;
24) Costruzioni agricole di esercizio e di abitazione;
25) Tecnologia delle conserve alimentari;
26) Tecniche della conservazione dei prodotti agricoli;
27) Microbiologia lattiero-casearia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 settembre 1961, n. **1161**.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2096, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decretò del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 25 è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le lauree in:

Chimica industriale;
Fisica;
Matematica;
Scienze naturali;
Scienze biologiche;
Scienze geologiche ».

Gli articoli 32 e 33 relativi al corso di laurea in Scienze matematiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

LAUREA IN MATEMATICA

Art. 32. — La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica e di maturità scientifica.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico ed applicativo.

I Biennio

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi:

I anno:
1) Analisi matematica I (con esercitazioni);
2) Geometria I (con esercitazioni);
3) Algebra (con esercitazioni);
4) Fisica generale I (con esercitazioni).

II anno:
5) Analisi matematica II (con esercitazioni);
6) Geometria II (con esercitazioni);
7) Meccanica razionale (con esercitazioni);
8) Fisica generale II (con esercitazioni).

III e IV anno:

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, per il terzo anno:

9) Istituzioni di analisi superiore (con esercitazioni);
10) Istituzioni di geometria superiore (con esercitazioni);
11) Istituzioni di fisica matematica (con esercitazioni).

Nel secondo biennio, dovranno inoltre essere seguiti i seguenti corsi:

a) *per l'indirizzo generale*:
12) Analisi superiore;
13) Geometria superiore;
14-15) Due insegnamenti complementari.

b) *per l'indirizzo didattico*:
12) Matematiche complementari;
13) Matematiche elementari dal punto di vista superiore;
14-15) Due insegnamenti complementari;

c) *per l'indirizzo applicativo*:
12) calcoli numerici e grafici;
13) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
14-15) Due insegnamenti complementari.

I corsi complementari di cui ai numeri 14 e 15 dovranno essere scelti, fra quelli effettivamente impartiti, uno dalla tabella *A*, l'altro dalla tabella *B* che seguono, relative all'indirizzo scelto.

Delle quattro discipline di cui ai numeri 12), 13), 14) e 15) una dovrà essere seguita nel terzo anno e le altre nel quarto.

Tabelle degli insegnamenti complementari relativi ai singoli indirizzi

Indirizzo generale

Tabella *A*
1) Algebra superiore;
2) Analisi funzionale;
3) Calcolo delle probabilità;
4) Economia matematica;
5) Geometria algebrica;
6) Geometria differenziale;
7) Logica matematica;
8) Matematiche complementari;
9) Matematiche superiori;
10) Statistica matematica;
11) Storia delle matematiche;
12) Teoria delle funzioni;
13) Teoria dei numeri;
14) Topologia.

Tabella *B*
1) Astronomia;
2) Complementi di fisica generale;
3) Fisica matematica;
4) Istituzioni di fisica nucleare;
5) Geodesia;
6) Istituzioni di fisica teorica;
7) Meccanica superiore;
8) Relatività;
9) Struttura della materia;
10) Cibernetica e teoria della informazione.

Indirizzo didattico

Tabella *A*
1) Algebra superiore;
2) Analisi superiore;
3) Calcoli numerici e grafici;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Geometria algebrica;
6) Geometria differenziale;
7) Logica matematica;
8) Matematica finanziaria ed attuariale;
9) Matematiche superiori;
10) Teoria delle funzioni;
11) Teoria dei numeri.

Tabella *B*
1) Astronomia;
2) Complementi di fisica generale;
3) Fisica matematica;
4) Istituzioni di fisica nucleare;
5) Geodesia;
6) Istituzioni di fisica teorica;
7) Meccanica superiore;
8) Relatività;
9) Struttura della materia;
10) Cibernetica e teoria della informazione.

Indirizzo applicativo

Tabella *A*
1) Analisi funzionale;
2) Analisi superiore;
3) Economia matematica;

Tabella *B*
1) Astronomia;
2) Complementi di fisica generale;
3) Fisica matematica;

4) Logica matematica;
5) Matematica finanziaria ed attuariale;
6) Matematiche complementari;
7) Matematiche superiori;
8) Statistica matematica;
9) Storia delle matematiche;
10) Teoria delle funzioni;
11) Teoria dei numeri.

4) Istituzioni di fisica nucleare;
5) Geodesia;
6) Istituzioni di fisica teorica;
7) Meccanica superiore;
8) Relatività;
9) Struttura della materia;
10) Cibernetica e teoria della informazione.

Per ciascuno degli insegnamenti sia fondamentali che complementari vi è un esame finale.

I corsi di Analisi I e II, Geometria I e II, Fisica generale I e II, constano ciascuno di 2 parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e comportano ciascuno due distinti esami, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno 2 degli esami di Analisi matematica I, Geometria I, Algebra.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti dall'ordinamento per l'indirizzo prescelto.

Art. 33. — L'esame di laurea comprende:

a) la discussione di un lavoro scritto, che per la laurea con indirizzo generale dovrà essere una ricerca originale, e per la laurea negli altri indirizzi potrà anche essere un lavoro di compilazione;

b) la discussione di una tesina orale scelta dalla Commissione d'esame tra due presentate dal candidato.

L'esame di laurea è preceduto da un esame di cultura generale sulle scienze matematiche, che potrà comprendere anche una prova scritta.

Gli articoli 34 e 35 relativi al corso di laurea in Matematica e fisica sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961.

Nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1961-1963, i signori:

Bozzi prof. avv. Carlo, giureconsulto;

Mennonna ten. gen. medico Gerardo, direttore generale della sanità militare, designato dal Ministero della difesa;

Paita magg. gen. veterinario Gino, ufficiale generale, designato dal Ministero della difesa;

Lo Jacono dott. Andrea, direttore generale designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Pece dott. Luciano, rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

Marchetti dott. Paolo, rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

Scrocca prof. dott. Pasquale, rappresentante del Ministero della marina mercantile;

Comes dott. Salvatore, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Maroi prof. dott. Lanfranco, rappresentante dello Istituto centrale di statistica;

Brotzu prof. dott. Giuseppe, D'Alessandro prof. dott. Giuseppe, Mazzetti prof. dott. Giuseppe e Petrilli prof. dott. Fernando, professori universitari in igiene e medicina preventiva;

Cassano prof. dott. Cataldo e Gedda prof. dottor Luigi, professori universitari in medicina generale;

Casarosa prof. dott. Lisimaco, professore universitario in parassitologia;

Mitolo prof. dott. Michele, professore universitario in fisiologia;

De Gaetani prof. dott. Giovannino Federico, professore universitario in patologia generale;

Valdoni prof. dott. Pietro, professore universitario in chirurgia;

De Toni prof. dott. Giovanni, professore universitario in pediatria;

Caccuri prof. dott. Scipione, professore universitario in medicina del lavoro;

Omodei Zorini prof. dott. Attilio, professore universitario in tisiologia;

Gozzano prof. dott. Mario, professore universitario in neuro-psichiatria;

Crosti prof. dott. Agostino, professore universitario in dermosifilopatia;

Tesauro prof. dott. Giuseppe, professore universitario in ostetricia e ginecologia;

Cimmino prof. dott. Aldo, professore universitario in virologia;

Turano prof. dott. Luigi, professore universitario in radiologia e radiobiologia;

Messini prof. dott. Mariano, professore universitario in idroclimatologia;

Bietti prof. dott. Giambattista, professore universitario in oculistica;

Giacomello prof. dott. Giordano, professore universitario in chimica;

Musante prof. dott. Carlo, professore universitario in chimica farmaceutica;

Di Mattei prof. dott. Pietro, professore universitario in farmacologia;

Masoero prof. dott. Prospero, Nai prof. dott. Desiderio e Romboli prof. dott. Bruno, professori universi-

tari in medicina veterinaria particolarmente esperti in igiene veterinaria e profilassi;

Piras Licheri dott. Silvio e Poggi prof. dott. Igino, ufficiali sanitari capi ufficio di igiene;

Corghi prof. dott. Corrado e Perrino dott. Antonio, presidenti di amministrazione ospedaliera;

Sollazzo prof. dott. Germano, sovraintendente di ospedale di prima categoria;

Silvestroni prof. dott. Ezio, primario di ospedale di prima categoria;

De Lorenzo prof. Ferruccio, medico condotto;

Borsellino dott. Gioacchino, farmacista esercente;

Romano dott. Aronne, direttore di mattatoio comunale;

Fagnoni prof. dott. Raffaello e Supino prof. dottor Giulio, professori universitari in ingegneria sanitaria;

Avolio De Martino prof. dott. Gastone e Soncini prof. dott. Eugenio, ingegneri esperti in costruzioni ospedaliere;

Gaeta prof. dott. Antonino Pio, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Bertagnolio avv. Corrado, rappresentante dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Savoini avv. Virginio, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Bergami prof. dott. Gino, Condorelli prof. dottor Luigi, Dogliotti prof. dott. Giulio Cesare, Frugoni prof. dott. Cesare e Raffaele prof dott. Giulio, benemeriti nel campo della sanità pubblica.

Art. 2.

Le competenze per materia delle singole sezioni e l'assegnazione dei membri alle medesime è stabilita come segue:

SEZIONE 1ª

Competenze: Affari generali - Malattie infettive e diffusive dell'uomo - Malattie sociali - Medicina del lavoro - Igiene dell'ambiente - Opere igieniche - Assistenza materna e infantile - Problemi igienico sanitari della scuola - Opere parascolastiche - Igiene mentale - Problemi sanitari delle attività sportive - Educazione sanitaria della popolazione.

Membri: Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; il ragioniere generale dello Stato; il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il capo dell'Ispettorato medico del lavoro; il direttore del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato; il presidente dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia; Bozzi prof. avv. Carlo; Mennonna ten. gen. medico Gerardo; Paita magg. gen. veterinario Gino; Comes dott. Salvatore; Lo Jacono dott. Andrea; Serocca prof. dott. Pasquale; Maroi prof. dott. Lanfranco; Brotzu prof. dott. Giuseppe; D'Alessandro prof. dottor Giuseppe; Mazzetti prof. dott. Giuseppe; Petrilli prof. dott. Fernando; Gedda prof. dott. Luigi; Casarosa prof. dott. Lisimaco; De Gaetani prof. dottor Giovannino Federico; Caccuri prof. dott. Scipione; Omodei Zorini prof. dott. Attilio; Crosti prof. dottor Agostino; Cimmino prof. dott. Aldo; Bietti prof. dottor Giambattista; Nai prof. dott. Desiderio; Piras Licheri dott. Silvio; Avolio De Martino prof. dottor Gastone; Supino prof. dott. Giulio; Gaeta prof. dottor Antonino Pio; Bertagnolio avv. Corrado; Savoini avvocato Virginio; Raffaele prof. dott. Giulio.

SEZIONE 2ª

Competenze: Alimenti e bevande - Domande di attestato di privative industriali concernenti bevande e commestibili.

Membri: Il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Bozzi professore avv. Carlo; Pece dott. Luciano; Marchetti dottor Paolo; Brotzu prof. dott. Giuseppe; D'Alessandro prof. dott. Giuseppe; Mazzetti prof. dott. Giuseppe; Petrilli prof. dott. Fernando; Cassano prof. dottor Cataldo; Mitolo prof. dott. Michele; Giacomello prof. dott. Giordano; Romboli prof. dott. Bruno; Poggi prof. dott. Igino; Bergami prof. dott. Gino.

SEZIONE 3ª

Competenze: Ospedali e case di cura - Assistenza sanitaria - Disciplina delle professioni, delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria.

Membri: Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno; il direttore generale dell'istruzione superiore del Ministero della pubblica istruzione; il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici; il presidente della Federazione nazionale Ordini farmacisti italiani; il presidente della Federazione nazionale degli Ordini veterinari italiani; il presidente della Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche; il presidente della Federazione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia; il presidente della Croce rossa italiana; Bozzi prof. avv. Carlo; Lo Jacono dott. Andrea; Comes dott. Salvatore; D'Alessandro prof. dott. Giuseppe; Mazzetti prof. dottor Giuseppe; Petrilli prof. dott. Fernando; Cassano professore dott. Cataldo; Gedda prof. dott. Luigi; Valdoni prof. dott. Pietro; De Toni prof. dott. Giovanni;

Gozzano prof. dott. Mario; Tesauro prof. dott. Giuseppe; Poggi prof. dott. Igino; Corghi prof. dottor Corrado; Perrino dott. Antonio; Sollazzo prof. dottor Germano; De Lorenzo prof. Ferruccio; Borsellino dott. Gioacchino; Fagnoni prof. dott. Raffaello; Soncini prof. dott. Eugenio; Gaeta prof. dott. Antonino Pio; Bertagnolio avv. Corrado; Savoini avv. Virginio; Dogliotti prof. dott. Giulio Cesare; Frugoni prof. dott. Cesare.

SEZIONE 4ª

Competenze: Produzione e commercio medicinali - Presidi medico-chirurgici ed assimilati - Stupefacenti - Acque minerali - Stabilimenti termali ed idroterapici - Terapia fisica - Medicina nucleare.

Membri: Il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici; il presidente della Federazione nazionale Ordini farmacisti italiani; il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani; Bozzi prof. avv. Carlo; Marchetti dott. Paolo; D'Alessandro prof. dott. Giuseppe; Mazzetti prof. dott. Giuseppe; Cassano professore dott. Cataldo; Gedda prof. dott. Luigi; Casarosa prof. dott. Lisimaco; Mitolo prof. dott. Michele; De Gaetani prof. dott. Giovannino Federico; Valdoni professore dott. Pietro; De Toni prof. dott. Giovanni; Omodei Zorini prof. dott. Attilio; Gozzano prof. dottor Mario; Tesauro prof. dott. Giuseppe; Cimmino professore dott. Aldo; Turano prof. dott. Luigi; Messini professore dott. Mariano; Bietti prof. dott. Giambattista; Silvestroni prof. dott. Ezio; Giacomello prof. dottor Giordano; Musante prof. dott. Carlo; Di Mattei professore dott. Pietro; Nai prof. dott. Desiderio; Poggi prof. dott. Igino; Borsellino dott Gioacchino; Bergami prof. dott. Gino; Condorelli prof. dott. Luigi; Frugoni prof. dott. Cesare.

SEZIONE 5ª

Competenze: Malattie infettive e diffusive degli animali - Igiene veterinaria - Alimenti di origine animale e medicamenti per uso veterinario - Attività soggette a vigilanza veterinaria.

Membri: Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizio dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani; Bozzi prof. avv. Carlo; Mazzetti prof. dott. Giuseppe; Casarosa prof. dott. Lisimaco; Mitolo prof. dott. Michele; Cimmino prof. dott. Aldo; Nai prof. dott. Desiderio; Romboli prof. dott. Bruno; Masoero prof. dott. Prospero; Romano dott. Aronne; Raffaele prof. dott. Giulio; Di Mattei prof. dott. Piero; Paita magg. gen. veterinario Gino.

Il Ministro per la sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1961

GRONCHI

GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1961
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 257

(7379)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 1961.

Sostituzione di un componente del Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 13 marzo 1959, con il quale venne provveduto alla costituzione del Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, per il quadriennio 1959-1963;

Premesso che con il citato decreto fu nominato componente del Comitato amministratore anzidetto il dottor Massimo Maravalle, su designazione del Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti;

Considerato che, a seguito delle dimissioni dal predetto incarico rassegnate dal dott. Maravalle, il Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti ha designato, ai fini della sua sostituzione, il dott. Emilio Bracaglia;

Visto l'art. 176, quarto comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, modificato dall'art. 4 della legge 24 febbraio 1951, n. 94;

Decreta:

Il dott. Emilio Bracaglia è nominato componente del Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Massimo Maravalle, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1961

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

(7390)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1961.

Inquadramento nei prezzi di tariffa di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « SAX ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale nella classificazione di cui alla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, in base al prezzo proposto dal Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Visto il prezzo proposto dal Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato per il nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « SAX »

Decreta:

Nella classificazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, il seguente tipo di sigaretta di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« S A X » - L. 7.500 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1961

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1961
Registro n. 6 Monopolio, foglio n 74. — MONACELLI

(7377)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1961.

Proroga della concessione di temporanea importazione riguardante il bestiame bovino e le relative carni e sottoprodotti della macellazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1961 (registro n. 20, foglio n. 257);

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1961, concernente la sospensione dell'importazione da qualsiasi provenienza del bestiame bovino adulto vivo da macello e dei quarti anteriori congelati;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 19 luglio 1961;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino all'11 marzo 1962, senza soluzione di continuità con quella venuta a scadere, la validità della concessione di importazione temporanea, prorogata per ultimo col decreto ministeriale 4 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961, relativa a bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati e per altre lavorazioni.

Art. 2.

In relazione e fin quando durerà la sospensione stabilita con il decreto ministeriale 17 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 18 febbraio 1961, la concessione di cui al precedente art. 1 sarà operante soltanto per la importazione temporanea di quarti posteriori congelati e della carne congelata senza osso, destinata agli stabilimenti industriali di trasformazione per la produzione di carne in scatola, di salumi e di conserve animali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1961

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1961
Registro n. 41 Finanze, foglio n 35. — BENNATI

(7325)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico, stabilito dalle Commissioni provinciali, previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24751, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 110, col quale è stata

costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ingegnere Guido Mattei, ingegnere capo del Genio civile;

Considerato che il predetto ing. Mattei è deceduto e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Giuseppe Garri, ingegnere capo del Genio civile, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, in sostituzione del dott. ingegnere Guido Mattei.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor ing. Giuseppe Garri, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5;

Art. 3.

E' autorizzato sul capitolo 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso, l'impegno della somma di L. 50.000 (cinquantamila), per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1961

p. *Il Ministro*: SPASARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1961
Registro n. 43, *foglio n.* 358. — IZZI

(7392)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Cimitero, sita nell'ambito del comune di Carbonate (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 marzo 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Cimitero, sita nell'ambito del comune di Carbonate (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della precitata legge, all'albo del comune di Carbonate;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del Cimitero, sita nel territorio del comune di Carbonate (Como), delimitata dalla strada provinciale Milano-Varese, dai mappali 284 e 277 e dalla strada comunale per Locate, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Carbonate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 1 - *Adunanza del* 5 *marzo* 1960

(*Omissis*).

1) CARBONATE: Proposta di vincolo della zona del Cimitero.

Il sindaco di Carbonate si dice contrario al vincolo, in quanto è intenzione del Comune di utilizzare l'area interessata per altri scopi.

Usciti quindi i rappresentanti del comune di Carbonate;

LA COMMISSIONE

sottolineato l'aspetto pittoresco e suggestivo del piccolo Cimitero che risale ai primi decenni romantici dell'800 che circondato da vetuste e varie alberature forma un suggestivo quadro naturale di notevole interesse pubblico e costituisce, nel suo insieme, una nota caratteristica avente valore estetico e tradizionale;

delibera:

l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, del Cimitero di Carbonate segnato con lettera *C* e delimitato: dalla strada provinciale Milano-Varese, e dai mappali 284 e 277;

(*Omissis*).

Il segretario comunale: ANTONACCI rag. Vito

(7335)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il nucleo abitato di Caserta Vecchia e terreni circostanti, sita nell'ambito del comune di Caserta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 novembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il nucleo abitato di Caserta Vecchia e terreni circostanti sita nell'ambito del comune di Caserta;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Caserta;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale.

Decreta:

La zona comprendente il nucleo abitato di Caserta Vecchia e terreni circostanti, sita nel territorio del comune di Caserta, delimitata da via Fontana, dai mappali numeri 244, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 239, 240, 247, 238, 237, 303, 221, 202 e 167 (tutti compresi), e dalla via Torre, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Caserta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 ottobre 1961

Il Ministro: Bosco

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta

Verbale n. 3 (stralcio) - *Seduta del 12 novembre* 1959

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno dodici del mese di novembre alle ore 10,30 nei locali dell'Amministrazione provinciale di Caserta si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caserta.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CASERTA VECCHIA: Imposizione vincolo d'insieme sull'abitato.

(*Omissis*).

Si passa al secondo argomento dell'ordine del giorno.

Il prof. Pacini fa presente la necessità di vincolare anche ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il comprensorio dell'abitato di Caserta Vecchia, già sottoposto alla tutela della legge monumentale, allo scopo di non deturpare l'insigne patrimonio artistico con eventuali costruzioni che potrebbero venire non perfettamente ambientate.

Propone quindi di vincolare il territorio di Caserta Vecchia secondo la planimetria che mostra, con il parere favorevole del commissario prefettizio del comune di Caserta, si decide, quindi, all'unanimità, l'imposizione del vincolo di insieme sul territorio circostante il complesso monumentale di Caserta Vecchia, come da acclusa planimetria, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè costituente una località di notevole interesse pubblico per le sue bellezze panoramiche e paesistiche.

Alle ore 13 si scioglie la seduta.

Il presidente: prof. Valerio MARIANI

Il segretario: ROTONDATO

(7334)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1961.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), approvato con decreto ministeriale 3 dicembre 1955;

Viste la delibera del Consiglio d'amministrazione della predetta Cassa in data 14 luglio 1961 e la dichiarazione del presidente del Consiglio medesimo in data 4 ottobre 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 41, comma settimo, e 42, comma quarto, dello statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), in conformità dei rispettivi seguenti testi:

Art. 41, comma settimo: « La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari non deve eccedere il 20 % dell'ammontare delle attività amministrate dalla Cassa ».

Art. 42, comma terzo: « La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad istituti ed enti non deve eccedere il 15 % dell'ammontare delle attività amministrate dalla Cassa con l'avvertenza che le predette partecipazioni non devono comunque superare il 5 % dei medesimi mezzi amministrati ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(7391)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 152, relativo alla bonifica di acqua piovana e di acqua sporca nei quartieri centro-sud di Lomé (Togo).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 68 del 19 ottobre 1961, il bando di gara n. 152, relativo alla bonifica di acqua piovana e acqua sporca nei quartieri centro-sud di Lomé (Togo). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. 250.000 CFA. Termine previsto per l'esecuzione: 2 anni.

Le offerte dovranno essere inviate:

1) al Service des Travaux Publics du Togo a Lomé ed al prezzo di 10.000 franchi CFA. Tale somma deve essere versata sul conto corrente postale n. 00.04 al nome di: M. le Trésorier-Payeur de la République Togolaise o essere pagata a mezzo assegno bancario, pagabile nella Repubblica del Togo;

2) all'Ambasciata della Repubblica del Togo - 8. rue Alfred Roll, Paris VIII°, al prezzo di N.F. 200 da pagarsi presso l'Ambasciata stessa.

L'invio sarà effettuato per via aerea, franco di porto, dopo ricezione della somma indicata.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(7303)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio 273, l'Amministrazione comunale di Ventotene (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7342)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 135, l'Amministrazione comunale di Cautano (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.765.644, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7304)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 239, l'Amministrazione comunale di Castelpoto (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7305)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 250, l'Amministrazione comunale di Paolisi (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7306)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 281, l'Amministrazione comunale di Paupisi (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.365.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7307)

Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 253, l'Amministrazione comunale di Vittorito (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7343)

Autorizzazione al comune di S. Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961 registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 9, l'Amministrazione comunale di S. Stefano di Sessanio (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.294.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7344)

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 108, l'Amministrazione comunale di Molina Aterno (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7345)

Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 145, l'Amministrazione comunale di Castel del Monte (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7346)

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 33, l'Amministrazione comunale di Bagnolo del Salento (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7349)

Autorizzazione al comune di Borghetto Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961 registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 254, l'Amministrazione comunale di Borghetto Vara (La Spezia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7347)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 260, l'Amministrazione comunale di Alessano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7348)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1961 registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 235, l'Amministrazione comunale di Campi Salentina (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 93.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7350)

Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 237, l'Amministrazione comunale di Copertino (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 90.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7351)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 236, l'Amministrazione comunale di Galatone (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 67.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante a deffettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7353)

Autorizzazione al comune di San Donato di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 32, l'Amministrazione comunale di San Donato di Lecce (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7359)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 234, l'Amministrazione comunale di Gagliano del Capo (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disanvanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7352)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 27, l'Amministrazione comunale di Gallipoli (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 61.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7354)

Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 290, l'Amministrazione comunale di Giurdignano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7355)

Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 262, l'Amministrazione comunale di Ortelle (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7357)

Autorizzazione al comune di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 31, l'Amministrazione comunale di Patù (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7358)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 276, l'Amministrazione comunale di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7356)

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 139, l'Amministrazione comunale di San Floro (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7282)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 289, l'Amministrazione comunale di Sannicola (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7360)

Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 251, l'Amministrazione comunale di Sogliano Cavour (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7361)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 13 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,605	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	600,01	600,75	600,75	601,125	599,75	600,95	601 —	600,90	600,90	600,90
Fr. Sv.	143,54	143,51	143,54	143,53	143,50	143,55	143,515	143,55	143,55	143,50
Kr. D.	90,11	90,10	90,11	90,09	90,10	90,19	90,085	90,15	90,10	90,10
Kr. N.	87,16	87,15	87,18	87,13	87,10	87,15	87,16	87,20	87,15	87,15
Kr. Sv.	119,93	119,90	120 —	120,01	119,95	119,93	120 —	120 —	119,93	119,93
Fol.	172,29	172,28	172,27	172,24	172,25	172,30	172,22	172,30	172,30	172,28
Fr. B.	12,47	12,47	12,472	12,47125	12,465	12,47	12,469	12,46	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,60	126,34	126,49	126,48	126,45	126,33	126,455	126,25	126,33	126,30
Lst.	1746,82	1746,90	1747,05	1747 —	1746,75	1746,77	1746,90	1746,80	1746,77	1747 —
Dm. occ.	155,01	155,01	155,05	155 —	155,05	155,03	154,995	155 —	155,02	155 —
Scell. Austr.	24,02	24,025	24,03	24,03125	24 —	24,03	24,03375	24,03	24,02	24,02
Escudo Port.	21,77	21,77	21,75	21,78	21,70	21,78	21,7725	21,79	21,78	21,78

Media dei titoli del 13 novembre 1961

Rendita 3,50 % 1906	99 —
Id. 3,50 % 1902	99 —
Id. 5 % 1935	106,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,825
Id. 5 % 1936	101,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	99 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 novembre 1961

1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	601,062
1 Franco svizzero	143,522
1 Corona danese	90,087
1 Corona norvegese	87,145
1 Corona svedese	120,005
1 Fiorino olandese	172,23
1 Franco belga	12,47
1 Franco nuovo (N.F.)	126,467
1 Lira sterlina	1746,95
1 Marco germanico	154,997
1 Scellino austriaco	24,032
1 Escudo Port.	21,773

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a ventotto posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 1 a 10, 161 primo, secondo e terzo comma, 200 primo comma, 202 e 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 a 13 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 2, 5 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto l'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visti gli articoli 7, primo comma, e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visto l'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto l'art. 7 della legge 25 giugno 1956, n. 837;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 143;

Visti gli articoli 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, gli articoli 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visto l'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ventotto posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

Quattro dei predetti ventotto posti verranno assegnati di diritto ai candidati, ove ve ne siano, che, risultati idonei nelle prove obbligatorie, superino la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza;

B) abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni: per gli ex combattenti, per i deportati o internati dal nemico e per coloro che appartengono a categorie assimilate ai combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

2) a 39 anni: per i combattenti ed assimilati di cui al precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra; per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

3) a 40 anni: per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante); per il personale licenziato dagli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione: per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro che appartengono a categorie assimilate ai mutilati e invalidi di guerra. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi contemplati dall'art. 3 legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 3 legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso una Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè il candidato non superi i 40 anni (art. 17 decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 e art. 31 legge 18 marzo 1958, n. 349).

Il limite massimo di età è altresì elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima, fermo restanto il limite non superiore ad anni 40.

Tutti gli aumenti dei limiti di età sono cumulabili tra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

C) sia cittadino italiano;

D) sia di buona condotta;

E) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

F) non sia escluso dall'elettorato attivo politico nè sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

G) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina devono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 6, primo comma.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, presentare all'Archivio notarile distrettuale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, domanda in carta legale da L. 200 diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio centrale degli archivi notarili.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 1500 (millecinquecento) eseguito presso un Archivio notarile distrettuale.

Alla domanda deve essere inoltre allegata una fotografia recente del candidato, a mezzo busto e su fondo bianco, incollata su apposito cartoncino, da richiedersi al competente Archivio notarile, con l'autentica del notaio, relativa alla fotografia e alla firma dell'aspirante, e l'applicazione di una marca da bollo da L. 300.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università in cui lo stesso è stato conseguito;

6) se e quali servizi abbiano prestato come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) se intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca. L'omessa dichiarazione va intesa come rinuncia a sostenere tale prova facoltativa.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'Archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nonchè della fotografia e complete delle prescritte dichiarazioni, vi appone, a margine, la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura l'iscrizione in protocollo, trasmettendole poi al competente procuratore della Repubblica.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dello art. 4 comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume dettagliate informazioni sulla condotta morale e civile del candidato, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale nonchè dei certificati dei carichi pendenti, richiede alla competente autorità accademica la conferma della validità del titolo di studio e invia quindi al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio centrale degli archivi notarili, le domande come sopra completate.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio centrale archivi notarili, nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello della prova orale da ciascuno di essi sostenuta, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina nonchè quello atto a comprovare l'eventuale possesso del titolo di cui all'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588.

A tal fine ed agli effetti anche dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, lettera *B*):

gli ex combattenti e categorie equiparate dovranno produrre, in carta legale, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922 o alla circolare n. 487 del Giornale militare ufficiale 1937 o alla circolare 1° gennaio 1953, n. 5000, dello Stato Maggiore dell'Esercizio o alla circolare 8 luglio 1948, n. 202860/Od 6 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero alla circolare 3 luglio 1948 n. 27200/Om. dello Stato Maggiore della Marina.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta legale, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie equiparate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero la dichiarazione di invalidità rilasciata in carta libera dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

I mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani di guerra e categorie equiparate dovranno presentare un certificato rilasciato in carta legale dal competente Comitato provinciale dell'O.N.P.A.O.G.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra e categorie equiparate dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta legale dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta legale del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile.

I figli dei mutilati e invalidi per servizio documenteranno la loro qualifica con certificato rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante che il genitore fruisce di pensione privilegiata.

I profughi e i rimpatriati di cui alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare la loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente prefettura ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I coniugati e i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante la loro qualità.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione, in carta legale, del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato rilasciato in carta legale dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Gli assistenti ordinari e straordinari, incaricati e volontari, produrranno, ai fini di cui all'art. 17 decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, un certificato rilasciato in carta legale dal Rettore della Università o Istituto superiore e attestante il periodo di servizio prestato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio centrale archivi notarili, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano uno o più dei requisiti previsti alla lettera *B* dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari a dimostrarne il possesso ove non li abbiano già prodotti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere quest'ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 200;

e) certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico provinciale e da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio,

Dal certificato deve altresì risultare, giusta il disposto dell'art. 7 legge 25 giugno 1956, n. 837, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Gli invalidi di guerra e categorie assimilate produrranno il certificato sanitario di cui agli articoli 6 n. 3 legge 3 giugno 1950, n. 375 e 4, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176: tale certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) diploma originale del titolo di studio, o, se non ancora rilasciato, certificato su carta bollata da L. 100, firmato dalla competente autorità accademica e contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrne copia in bollo da L 300 autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 300. I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

1) copia del foglio matricolare, come sopra munito di marca da bollo, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

2) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi;

3) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

4) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui ai numeri 3 e 4 dovranno essere rilasciati su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione della fotografia, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile (stato matricolare) munito ciascun foglio di marca da bollo da L. 300.

Art. 8.

Ove il titolo di studio originale sia stato prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato detto titolo originale nonchè tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato rilasciato in carta legale dalla competente autorità accademica.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi invece già depositato presso l'ufficio centrale degli Archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

Art. 9.

L'esame di concorso consta:

a) di tre prove scritte obbligatorie sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Ciascuna delle dette prove ha la durata di otto ore giornaliere.

b) di una prova scritta facoltativa di lingua tedesca, che consiste in una traduzione dal tedesco in italiano da effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario. Detta prova ha la durata di quattro ore;

c) di una prova orale obbligatoria avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte obbligatorie, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari; legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato;

d) di una prova orale facoltativa di lingua tedesca consistente nella lettura e successiva traduzione in italiano di un brano in lingua tedesca.

Le prove scritte ed orali si svolgeranno in Roma. Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. L'ammissione alle prove orali verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove obbligatorie di esame;

due funzionari della carriera direttiva degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore capo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore.

Occorrendo la Commissione verrà integrata da un insegnante per la prova facoltativa, scritta ed orale, di lingua tedesca.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Nella prova facoltativa di lingua tedesca il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno 7/10 nell'esame scritto e 6/10 nell'esame orale.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto nella prova orale obbligatoria.

Art. 12.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi con il trattamento economico spettante ai vice conservatori della carriera direttiva

degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e verranno assegnati in soprannumero agli Archivi notarili distrettuali più importanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro e con lo stesso provvedimento verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1961
Registro n. 13, *foglio n.* 179. — BOVIO

(7422)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni, concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 18 marzo, 1959, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a numero 62 posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' indetto un concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino le prove scritta e orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio. Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria industriale, sottosezione elettronica o elettrotecnica, ovvero del diploma di laurea in ingegneria industriale di altro tipo purchè corredato dal diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni rilasciato da una scuola postuniversitaria.

Inoltre gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso in parola gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli Alto Atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riaquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno.

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 costituite almeno da sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4) a 10) della categoria 9ª o da 3) a 6) della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la Finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404);

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, nonchè per coloro che appartengano al personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali dell'Albo nazionale, ricevitori e portalettere);

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma 5°, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma 2°, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato B, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31, Roma, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta, ai Servizi o alle Direzioni da cui dipendono.

I Servizi e le Direzioni, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero, corredandole di un rapporto informativo dal quale risultino i giudizi complessivi riportati dagli aspiranti medesimi nel triennio precedente.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se ven-

gono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri 4 membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.
Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti i candidati potranno presentare la propria fotografia munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.
Programma. Votazione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.
Titoli preferenziali.

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in carta da bollo da L. 100 e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da lire 100;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale; dovranno produrre un'attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Magadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo

aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati e di invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

n) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

o) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Magadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia in competente bollo (L. 200 per ogni foglio) dello stato matricolare, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

r) il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione provinciale di appartenenza, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

s) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) e *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 12.
Graduatoria di merito. Riserva dei posti. Decretazione dei vincitori.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi 4° e 5° dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi ecc.) nei limiti previsti dai commi 1° e 2° dell'art. 5 del precitato testo unico.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.
Documentazione di rito.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2, oppure copia autentica notarile su carta bollata (lire 200 per ogni foglio).

L'autenticazione può anche essere fatta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

I candidati in possesso del diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni produrranno anche l'originale o la copia notarile del predetto diploma in competente bollo;

2) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da lire 200 rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente. I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al 1° comma del presente articolo.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera b) di tale articolo dovranno produrre inoltre un certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 14.

Documentazioni ridotte o supplementari.

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 13 e lo stato matricolare civile di cui alla lettera p) del precedente articolo 11 ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai numeri 7) e 8) del precedente art. 13, un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente Autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti, ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 agosto 1961.

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1961
Registro n. 35, foglio n. 257. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *prova* — Principi scientifici di elettrotecnica.

1) Il campo elettrostatico nel vuoto: definizioni, principali fatti sperimentali. Proprietà dei conduttori in equilibrio

elettrico. Il potenziale elettrico e sua relazione differenziale con l'intensità di campo elettrico. Il teorema di Gauss e la costante dielettrica nel vuoto.

I fenomeni d'influenza elettrica.

Sistema di unità di misura: M.K.S.C.

2) L'equazione di Poisson e di Laplace. Il problema generale della elettrostatica. Capacità elettrica. Il campo elettrico sostenuto da un dipolo elettrico.

3) Descrizione analitica dei campi elettrici sostenuti rispettivamente da:

a) un conduttore ad asse rettilineo in equilibrio elettrico, di lunghezza indefinita;

b) due conduttori ad asse rettilineo paralleli fra loro, in equilibrio elettrico, con cariche opposte, di lunghezza indefinita;

c) due conduttori cilindrici concentrici, in equilibrio elettrico, con cariche opposte, di lunghezza indefinita.

Espressione della capacità elettrica dei condensatori: piano sferico e cilindrico. Sistema di più conduttori in presenza; coefficienti d'influenza e capacità parziali.

4) Il campo elettrostatico nella materia. Intensità di polarizzazione, suscettività dielettrica, costante dielettrica. Condizioni di continuità attraverso la superficie di separazione fra due dielettrici. Legge di rifrazione del campo elettrico. Sulla energia del campo elettrico. Azioni di forza tra dielettrici.

5) Il campo elettrico stazionario in un mezzo conduttivo omogeneo (a tre dimensioni). Densità di corrente e leggi differenziali di Ohm e di Joule. Leggi di Kirchoff. Condizioni di continuità e condizioni ai limiti. I circuiti filiformi: trattazione generale.

6) La conduzione elettrica nei liquidi, nei gas; principali leggi. La emissione elettronica. Cenni sui tubi termoelettro~~nici: diodi, triodi e pentodi.~~

7) Il campo magnetico sostenuto da correnti elettriche stazionarie.

Principali definizioni e fatti sperimentali. Forza meccanica esercitata su un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico.

Induzione magnetica. Legge della circuitazione espressa in forma differenziale.

8) Il campo magnetico (stazionario) nella materia. Intensità di magnetizzazione; suscettività e permeabilità magnetica. Corpi diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici. Curva di magnetizzazione a ciclo di isteresi. Permeabilità differenziale. Condizioni di continuità attraverso la superficie di separazione fra due materiali a permeabilità diversa.

9) Legge dell'induzione elettromagnetica. Espressione della f.e.m. indotta in un conduttore muoventesi in un campo magnetico di induzione costante. Espressione differenziale della stessa. Energia nel campo magnetico. Forza di sollevamento di un elettromagnete. Il circuito magnetico. Riluttanza magnetica e legge di Hopkinson. Magneti permanenti.

10) Il potenziale vettore per il campo magnetico. Sua relazione analitica con la densità di corrente. Legge di Biot-Savart.

Il campo elettromagnetico lentamente variabile (quasi stazionario). La corrente di spostamento.

11) Auto-induzione di un circuito elettrico e mutua induzione fra circuiti elettrici. Energia elettromagnetica di:

a) due circuiti in presenza percorsi da correnti;

b) un circuito percorso da corrente ed un magnete permanente.

Formula di Neumann per i coefficienti di mutua e di autoinduzione. Calcolo dei coefficienti stessi per casi semplici.

12) Il campo elettromagnetico rapidamente variabile. Densità totale di corrente. Le equazioni fondamentali di Maxwell espresse in forme differenziali. Condizioni ai limiti e condizioni di continuità. Il vettore di Poynting.

13) Penetrazione nei conduttori di un campo elettromagnetico variabile nel tempo. Caso di un conduttore delimitato da una superficie piana di profondità indefinita, posto in un campo elettromagnetico parallelo alla superficie stessa. Profondità di penetrazione. Resistenza equivalente.

14) Grandezze alternative sinusoidali: valori massimo, medio ed efficace. Somma e prodotto di grandezze alternative sinusoidali. Rappresentazione grafica e metodo simbolico di rappresentazione delle grandezze stesse. Studio della corrente in un circuito comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie, alimentato con una f.e.m. alternativa sinusoidale. Impedenza, ammettenza. Condizione di risonanza. Potenza elettrica: attiva e reattiva.

15) Sistemi polifasi e, in particolare, trifasi: a stella e a triangolo. Relazioni fondamentali. La potenza ed il fattore di potenza dei sistemi trifasi. Il campo magnetico rotante Ferraris. Misure della potenza e del fattore di potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

16) Grandezze alternative di forma qualsivoglia e analisi della loro curva di variazione.

17) Studio di due circuiti in regime alternativo sinusoidale di corrente, accoppiati magneticamente. Studio di un circuito comprendente resistenza, induttanza e capacità, nella fase transitoria.

18) I circuiti a costanti distribuite.

Distribuzione della corrente e della tensione lungo una linea, in regime alternativo sinusoidale. Vari casi: linea indefinitamente lunga, linea aperta ad un estremo, linea chiusa sopra una impedenza.

19) Principali metodi di misure elettriche nel campo delle correnti continue e delle correnti alternate.

2ª *Prova* — Macchine elettriche.

1) Generalità: il circuito magnetico delle macchine elettriche; caratteristica di eccitazione. Perdite di energia nelle macchine elettriche.

La forza magneto-motrice nelle macchine stesse.

2) I trasformatori: teoria generale del loro funzionamento a vuoto e sotto carico. Schema equivalente. Il rendimento dei trasformatori e sua determinazione sperimentale. Trasformatori trifasi. Accoppiamento in parallelo di trasformatori. Autotrasformatori; trasformatori di fase; trasformatori di misura.

3) Sulle macchine asincrone: teoria generale del funzionamento del motore trifase ad induzione. Scorrimento e coppia motrice: Il circuito equivalente: prove a vuoto e prove in corto-circuito. Diagramma circolare per lo studio del mo~~tore (polifase, trifase)~~ asincrono. ~~Legge di variazione della~~ coppia motrice in funzione della velocità. Regolazione della velocità dei motori asincroni polifasi.

Cenni sulle generatrici asincrone, e sui motori monofasi asincroni.

4) Sulle macchine sincrone. Alternatori e loro caratteristica a vuoto. Reazione d'armatura e diagrammi di funzionamento; caratteristica esterna. Accoppiamento in parallelo delle macchine sincrone. Motori sincroni e loro diagrammi di funzionamento. Condensatori rotanti.

5) Macchine a corrente continua. Generatrici. Sistemi di eccitazione. Reazioni d'indotto; commutazione. Interpoli e avvolgimenti di compensazione. Caratteristiche esterne dei generatori in relazione al loro modo di eccitazione. Accoppiamento delle macchine a corrente continua.

6) Motori a corrente continua, senso di rotazione, coppia e velocità. Caratteristiche di regolazione e di avviamento di motori a seconda del loro modo di eccitazione.

7) Cenno sulle macchine di conversione; convertitrici; convertitori di frequenza.

3ª *Prova* — Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni:

a) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Strutture di cemento armato (generalità).

b) Materiali per linee:

caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame-bronzo, alluminio, ferro e acciaio. Isolatori. Sostegni. Equilibrio del filo sospeso.

4ª *Prova* (Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1 - comma 2° lettera *a*).

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dallo italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) Elementi di contabilità generale dello Stato.

b) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

c) Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

d) (Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui allo art. 1 - comma 2° lettera *a*).

Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: SPALLINO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta bollata da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Ufficio concorsi - Via Guglielmo Massaia n. 31. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a sessantadue posti di consigliere di 2° classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente (1) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando in quanto . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito presso l'Università di in data

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4);

g) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di presso il quale è stato assunto il (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni sullo stutato degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile.

I candidati che desiderino concorre ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziale che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare, presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risieda. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6081)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. numeri 5 e 6 del 1961 è pubblicato in data 31 ottobre 1961 il decreto ministeriale 10 ottobre 1961, n. 10084, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1961, al registro n. 6, foglio n. 27, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo personale tecnico della carriera direttiva dell'A.N.A.S. indetto con decreto ministeriale 20 maggio 1960, n. 3761, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 12 settembre 1960.

(7402)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 30 settembre 1961).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio dei Laboratori chimici della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, n. 12 (dodici) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irrecevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di

giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sonoin servizio, alle rispettive Aimminstirazoni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizo per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendo (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. Il Ministro: PUGLIESE

(7401)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4793 in data 15 aprile 1961, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per due posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1960;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni fornite ai sensi di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Cerulli dott. Ettore, vice prefetto.

Membri:

Lopes dott. Antonino, medico provinciale;

Larizza prof. Paolo, direttore della Clinica medica;

Pampanini prof. Pio Franco, primario chirurgo dell'Ospedale di Assisi;

Pasqualucci dott. Arturo, medico condotto del comune di Assisi.

Segretario:

Gaudenzi dott. G. B., consigliere di 1ª classe.

Perugia, addì 27 ottobre 1961

Il medico provinciale: LOPES

(7174)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4793 in data 6 aprile 1961, con il quale veniva indetto un pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei Comuni della Provincia (Spoleto, Todi, Umbertide);

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni fornite ai sensi di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Brancato dott. Giorgio, vice prefetto ispettore.

Membri:

Lopes dott. Antonino, medico provinciale;

Seppilli prof. Alessandro, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Perugia;

Solinas prof. Pasquale, libero docente in patologia medica;

Perari dott. Domenico, ufficiale sanitario di Perugia.

Segretario:

Minioto dott. Vincenzo, consigliere di 1° classe.

Perugia, addì 27 ottobre 1961

Il medico provinciale: LOPES

(7175)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.